

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002 n. 30

Modifiche della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.

pag. 209

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 31

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici). pag. 212

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 32

Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane. pag. 223

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 33

Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali. pag. 224

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 8 luglio 2002 n. 351

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) promosso con ordinanza emessa il 31/10/2001 dal Tribunale di Genova. pag. 230

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 8 luglio 2002 n. 352

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) promosso con ordinanza emessa il 18/4/2001 dal Tribunale di Genova. pag. 232

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002 n. 30

Modifiche della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica")

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 3 bis

(Suppressione della Gestione Speciale di cui all'articolo 10 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 "Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica")

1. La Gestione Speciale di cui all'articolo 10 del d.P.R. 1036/1972 è soppressa e le relative somme rimangono nella disponibilità delle A.R.T.E.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi di contabilizzazione e di utilizzo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico.
3. Le A.R.T.E. predispongono i piani di utilizzo delle somme attualmente contabilizzate nella Gestione Speciale e di quelle derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico secondo i criteri di cui al comma 2. Tali piani sono sottoposti alla funzione di controllo della Giunta regionale concernente gli atti ricompresi nell'articolo 12 lett. e) della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia re-

sidenziale ed ai lavori pubblici)".

2. Le lettere f) e g) dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 10/1994 sono sostituite dalle seguenti:

"f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di nubendi viene considerato il reddito complessivo della coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall'assegnazione;

"g) condizione di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e, comunque, di non essere ancora assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di ente pubblico;"

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 è inserita la seguente:

"h) assenza di debiti, nei confronti di enti gestori di patrimonio pubblico, per canoni di locazione, servizi accessori, rimborsi, danni o indennità in relazione all'assegnazione in locazione di alloggi pubblici o alla loro occupazione senza titolo."

4. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:

"c) dei discendenti in linea retta e dei collaterali sino al terzo grado o dei componenti di cui all'articolo 6 comma 4, seconda alinea, ultrasessantacinquenni, se ricorre la condizione di cui alla lettera b);"

5. Il comma 8 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"8. Agli effetti del presente articolo, al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario."

6. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 31 è soppresso.

7. Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 66 bis

(Deroghe inerenti l'attuazione di programmi di riqualificazione)

1. La Giunta regionale, nelle ipotesi di programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente interesse pubblico, stabilisce le deroghe ai criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata e per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessarie ai fini della soluzione dei problemi abitativi dei soggetti coinvolti nei programmi stessi.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
26 LUGLIO 2002 N. 30**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 gennaio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 203, su iniziativa dei Consiglieri L. Cola - Alonzo, U. Benvenuti, V. Cavallo, R. M. D'Acqui, P. Perfigli, G. Ronzitti, F. Vassallo e M. Vechi;*
- b) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 10 gennaio 2002;*
- c) *la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 10 luglio 2002;*

d) giusta decisione del Consiglio regionale del 17 luglio 2002 è stata rinviata in Commissione per ulteriori approfondimenti;

e) è stata riesaminata dalla IV Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole sulla stessa il 22 luglio 2002;

f) è stata esaminata ed approvata dal Consiglio regionale in data 23 luglio 2002 (Relatori Consiglieri L. Cola, P. Gilardino e A. Fortunati);

g) la legge regionale entra in vigore il 12 settembre 2002.

2. Relazioni al Consiglio Regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)

La proposta di legge che oggi il Consiglio Regionale è chiamato ad approvare affronta alcuni problemi che si sono manifestati nell'applicazione della legge regionale 10/94 sull'edilizia residenziale pubblica.

La materia, articolata e complessa, richiede una revisione organica della legge, essendo trascorsi otto anni dalla sua approvazione ed essendo ormai evidente la necessità di adeguarne il contenuto alle mutate esigenze della società.

L'odierna proposta di legge vuole portare un primo contributo in questa direzione, avendo come obiettivo la risoluzione di alcuni punti critici che sono emersi in questi anni.

Tali criticità sono state del resto segnalate proprio dai soggetti che sono chiamati ad applicare la legge, in primo luogo i Comuni e le ARTE, ed è stato quindi ritenuto importante dare priorità alla soluzione di tali aspetti in attesa della revisione complessiva.

Nel merito, uno degli aspetti più importanti che questo disegno di legge affronta è quello relativo alla estensione a tutti i lavoratori della possibilità di accedere all'edilizia agevolata.

Questa modifica si è resa necessaria per due motivazioni: a) è mutato il meccanismo di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, non più legato ai fondi GESCAL, ma bensì alla fiscalità generale; b) l'evoluzione del mondo del lavoro, con il diffondersi ad esempio delle figure dei cosiddetti lavoratori atipici, impone la definizione di norme che colgano le trasformazioni intervenute, rendendo possibile il concorso all'assegnazione degli alloggi pubblici anche a coloro che, pur formalmente lavoratori autonomi, nei fatti sono lavoratori "economicamente dipendenti".

Un altro aspetto importante è quello relativo alla possibilità di deroga, da parte della Giunta Regionale, ai criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata e per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora vi siano programmi di riqualificazione di ambiti urbani di premi-

nente interesse pubblico e le deroghe siano necessarie alla soluzione dei problemi abitativi dei soggetti coinvolti nei programmi stessi.

Si segnala inoltre l'equiparazione sostanziale dei soggetti che hanno intenzione di contrarre matrimonio con i soggetti che hanno intenzione di convivere portando ad un anno di tempo il periodo entro il quale la coppia deve formarsi. Si è previsto tuttavia che gli enti competenti intervengano per la revoca dell'eventuale assegnazione nel caso in cui tale limite trascorra infruttuosamente.

Una ulteriore modifica riguarda quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. 10/94 in merito ai casi di subentro nel rapporto di assegnazione. Si individuano anche i discendenti in linea retta fino al terzo grado fra coloro che possono vantare il diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, rispettando i requisiti espressamente previsti dalla legge.

La presente proposta di legge, come già anticipato, si incarica di affrontare solo alcuni aspetti della materia regolata dalla legge regionale 10/94, la soluzione dei quali contribuirà comunque a mettere in condizione di meglio operare coloro che sono chiamati ad applicarla. Per questi motivi se ne auspica l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

Relazione di maggioranza (Consigliere P. Gilardino)

la proposta di legge oggi in discussione affronta alcuni specifici aspetti della legge regionale n. 10/94 sull'edilizia residenziale pubblica.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione è stato rilevato che l'intera materia dell'edilizia residenziale necessita di una riflessione complessiva e, in questa ottica, è stato presentato un ordine del giorno che impegna la Giunta a procedere ad una revisione dell'intera legge 10/94 entro l'autunno.

Tuttavia la Commissione, anziché rinviare a quella sede anche i temi contenuti nella p.d.l. 203, ha ritenuto che fosse più opportuno varare questo provvedimento che, sebbene si occupi solo di alcuni aspetti particolari della l.r. 10/94, affronta direttamente alcuni problemi la cui soluzione è ormai necessaria ed urgente.

La larga condivisione di questa impostazione ha consentito un esame veloce del provvedimento in Commissione dove comunque le singole tematiche affrontate sono state discusse approfonditamente rivelando posizioni non sempre uniformi al di là dei singoli schieramenti.

Nel merito il provvedimento affronta, come anticipato, singole questioni, fra le quali quella forse politicamente più significativa è la modifica della lettera f) dell'articolo 6 che, nella versione oggi vigente prevede che il reddito cui fare riferimento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sia, almeno per l'ottanta per cento, reddito da lavoro dipendente o di pensione.

Con la modifica prevista nella p.d.l. 203 viene eliminato il riferimento al lavoro dipendente o di pensione e, di conseguenza il riferimento è al reddito in generale, indipendentemente dal fatto che esso provenga da lavoro

dipendente, da pensione, da lavoro autonomo, da attività artigianale o da lavori cosiddetti atipici.

Gli altri aspetti di maggior rilievo di questa proposta di legge sono la possibilità di deroga, da parte della Giunta Regionale, ai criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata e per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora vi siano programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente interesse pubblico, e l'equiparazione sostanziale dei soggetti che hanno intenzione di contrarre matrimonio con i soggetti che hanno intenzione di convivere, salvo la decadenza dai benefici qualora entro un anno tali intenzioni non abbiano seguito. Il presente provvedimento consentirà una migliore applicazione della legge regionale 10/94 in attesa della complessiva revisione della materia, e pertanto se ne auspica l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere A. Fortunati)

Oggi, ci troviamo in presenza di un emendamento alla legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 che se può anche essere frutto di una ricerca di elaborazione estensiva, (tendente a garantire l'accessibilità ai fondi per l'assegnazione della casa a tutti coloro che, attraverso le varie forme di convivenza, vogliono garantirsi una reciproca assistenza) ma che può creare, a mio parere, problemi di equità per ciò che riguarda la certezza del reddito e, soprattutto, non è caratterizzata da un senso di giustizia per quanto attiene le sanzioni di esclusione. I motivi di impossibilità alla partecipazione ai bandi d'accesso alla edilizia pubblica residenziale sembrano trovare origine da una cieca volontà di punire, oltre misura, quella disperazione che solo uno stato di povertà può provocare.

Con gli emendamenti in discussione, le modifiche alla legge sono tali da stravolgere lo spirito iniziale del legislatore, il quale voleva garantire i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i disoccupati; oggi con questi emendamenti si vuole dare la possibilità di ampliare la partecipazione, con specifiche precise, anche ai nuclei familiari il cui reddito annuale è formato da lavoro autonomo senza introdurre, in modo sistematico, un controllo adeguato.

La filosofia dell'assegnazione del patrimonio edilizio pubblico è certamente connotato da un diritto alla casa per coloro (lavoratori dipendenti) che dagli anni 60 agli anni 90 hanno versato i contributi GESCAL.

Questa è stata una tassa di solidarietà che, intervenendo con liquidità costante e massiccia, è forse stata fonte di consenso elettorale nella gestione, ma è anche servita, come intervento normalizzatore del settore abitazione sia per quanto atteneva i costi di costruzione sia per quanto atteneva i canoni di affitto.

Oggi, qualcuno potrà anche ritenere giusto espellere dall'edilizia residenziale pubblica o non far partecipare ai bandi, per l'assegnazione di un tetto, i disperati che, figli o nipoti dei legittimi titolari del patrimonio residenziale pubblico esistente, in condizioni economiche precarie o di assoluta povertà non si vedono ricono-

sciuto il diritto di contiguità solidale all'utilizzo di un bene messo a disposizione della propria classe (alla quale certamente appartengono i lavoratori atipici quali i "co.co.cò" o consulenti temporanei sfruttati nelle varie forme di precariato, lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, inoccupati) dalle vecchie generazioni.

Io non posso condividere questo pensiero elitario di chi con la scusa di ampliare la possibilità dell'accesso alla casa ad un numero maggiore di produttori di reddito, non introduce in modo chiaro la possibilità dell'accertamento del reddito stesso attraverso le varie forme possibili come il redditometro oppure il reddito presunto di settore, prevedendo sanzioni amministrative di esclusione e/o espulsione per eventuali dichiarazioni non rispondenti alla realtà.

La richiesta di avere a disposizione la dichiarazione del reddito annuale, con la certezza che connota le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti o dei pensionati, deve essere letta come atto di giustizia e non come attività persecutoria nei confronti di chicchessia. Occorre, a tal proposito, avere presente che le sacche di evasione ed elusione fiscale ammontano a migliaia di milioni di euro come le stime governative a disposizione confermano.

Per concludere, insomma, a parere del relatore pare di essere di fronte ad una revisione della Legge Regionale n. 10/94 che criminalizza la povertà (morosità) e la disperazione (occupazione senza titolo) e può premiare gli evasori fiscali.

Se, da un lato, posso "comprendere" simili atteggiamenti da parte di coloro che hanno introdotto, nel sistema giudiziario, tutti i benefici possibili per chi commette reati come il falso in bilancio o il patteggiamento pecuniario per responsabili di reati contro l'ambiente, dall'altro lato trovo quantomeno assurdo che vi sia una partecipazione così ampia ad un provvedimento chiaramente teso a penalizzare i lavoratori dipendenti (torno a ripetere unici titolari del patrimonio edilizio di residenza pubblica) i pensionati, gli inoccupati e i disoccupati. Se questo è il segno della modernizzazione per una società più giusta per favore "a ridatece Padre Pio" (absit iniuria verbis).

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge regionale 3 marzo 1994 n. 10, pubblicata nel B.U. 9 marzo 1994 n. 6 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 25, pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001 n. 25 P.I. e dalla legge regionale 4 settembre 2001 n. 33, pubblicata nel B.U. 5 settembre 2001 n. 9 P.I.
- Il d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 è pubblicato nella G.U. 3 marzo 1973 n. 58.
- La legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 è pub-

blicata nel B.U. 1° aprile 1998 n. 5 P.I.

4. Struttura di riferimento: Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 31

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2002/2003

Articolo 1

(Calendario venatorio)

1. È approvato il calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 2002/2003, riportato nell'allegato "A" della presente legge di cui costituisce parte integrante.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994 N. 29

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge

regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche è inserito il seguente:

“2 bis. A partire dalla stagione venatoria 2003/2004, non è ammesso effettuare immissioni di fauna selvatica allevata o catturata dopo la data del 31 agosto, salvo quanto previsto dall'articolo 16 e per la specie lepore su specifici progetti approvati dalle Province.”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito con il seguente:

“4. L'addestramento e l'allenamento dei falconiformi in periodo di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ove è consentito l'abbattimento della selvaggina di cui ai commi 1 e 2.”.

2. All'articolo 16 è inserito il seguente comma:

“8. Nel mese di marzo le Province possono autorizzare e definire le modalità di allenamento cani su beccaccia e su cinghiale, purché ciò avvenga esclusivamente nelle specifiche zone individuate dalle Province stesse.”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito con il seguente:

“1. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e danno attuazione, per quanto di loro competenza, ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 20, dopo la lettera c) viene inserita la lettera “c bis) l'Assemblea degli iscritti.”.

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 è sostituita con la seguente:

“a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta della designazione congiunta, il presidente dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino nei successivi quindici giorni, qualora non si sia prodotto accordo tra le associazioni interessate, comportante almeno una maggioranza dell'85 per cento dei cacciatori iscritti, provvede a nominare i tre rappresentanti, scegliendoli secondo principi di rappresentanza rigorosamente proporzionale in base ai soci a livello provinciale, tra le indicazioni nominative, che le singole associazioni hanno provveduto ad inviare;”.

4. Il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito con il seguente:

“4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti.”.

Articolo 5

(Inserimento del comma 7 bis all'articolo 20 della l.r. 29/1994)

1. All'articolo 20 dopo il comma 7 inserire il seguente:

“7 bis. Qualora siano accorpati gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, il Comitato di gestione è insediato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4.”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 29/1994)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente:

“c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti, anche sulla base delle richieste delle Associazioni o degli Enti designanti;”.

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 21 sono inserite le seguenti:

“f bis. le modalità attraverso le quali devono essere garantite a tutti i cacciatori iscritti l'accessibilità alle deliberazioni assunte e l'informazione sull'attività svolta dal Comitato di gestione;

“f ter. le modalità attraverso le quali l'Assemblea degli iscritti approva i bilanci.”.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 29/1994)

1. Nell'articolo 26 è inserito il seguente comma:

“2 bis. A decorrere dalle iscrizioni relative alla stagione venatoria 2003/2004 la Giunta regionale fissa per due anni l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall'articolo 25, commi 6 e 7.”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito come segue:

“1. Presso ogni Amministrazione provinciale è istituito il registro delle persone autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essere inanellati a

norma dell'articolo 36 comma 5 del Regolamento CE n. 1808/2001 del 30.08.2001 e successive modificazioni.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito come segue:

“2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione al Presidente dell'Amministrazione provinciale su apposito modulo predisposto dalla Giunta provinciale.”.

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 è sostituita come segue:

“a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, conforme a quanto enunciato nel Regolamento CE n. 1808/2001;”.

4. Al comma 5 dell'articolo 31 le parole “il falco” sono sostituite con le parole “i falconiformi”; le parole “da seguito”. sono sostituite con le parole “da ferma”.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 34 della l.r. 29/1994)

1. Nell'articolo 34 dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7 bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezzora dopo il tramonto.”.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 34 comma 9 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 9 dell'articolo 34 è sostituito con il seguente:

“9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all'articolo 18, comma 8 della legge

157/1992. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.”.

Articolo 11

(Modifica all'articolo 35 della l.r. 29/1994)

1. Nell'articolo 35 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale le Province, durante la stagione venatoria, possono autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate “a rischio agricolo” un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito di caccia o comprensorio alpino interessato.”.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 35, comma 7 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 7 dell'articolo 35 è sostituito con il seguente:

“7. L'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate “a rischio agricolo” è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazioni redatte dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all'utilizzo di selecontrollori.”.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 N. 34 E DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Articolo 13

(Modifica all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 74/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) dopo la parola “integrazioni”, le parole “per l'annata 2001” sono soppresse.

Articolo 14

(Sostituzione dell'allegato 1 della l.r. 34/2001)

1. L'allegato 1 della l.r. 34/2001, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 28 maggio 2002, è sostituito dall'allegato B alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 15

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) è abrogato il Capo I della legge regionale 3 settembre 2001 n. 28 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia);
 - b) è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);
 - c) cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 dell'11 giugno 2002.

Articolo 16

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio
ALLEGATO A (Articolo 1)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2002/2003

Articolo 1

(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 2002/2003, si applica il seguente regime di caccia programmata:

1.1. Periodi di caccia:

a) dal 15 settembre all'8 dicembre 2002 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

- nella provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra lunedì, mercoledì e giovedì, esclusa la Zona Alpi;
- nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto 1.5.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

b) dal 2 ottobre al 30 novembre 2002 sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni martedì e venerdì per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento;

c) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante;

d) dal 1° dicembre 2002 al 30 gennaio 2003 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

1.2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui al punto 1.1. sono cacciabili le seguenti specie:

a) dal 15 settembre all'8 dicembre 2002: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 30 dicembre 2002;

b) dal 15 settembre al 30 dicembre 2002: quaglia, tortora, merlo;

c) dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghian-daia, gazza;

d) dal 2 ottobre al 30 novembre 2002: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

- Caccia alla volpe:
è consentita ai singoli cacciatori dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2002 ed il 30 gennaio 2003 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
 - Caccia alla pernice rossa ed alla starna:
per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.
 - Caccia al fagiano di monte:
le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.
- 1.3. Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:
pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.
- 1.4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:
- a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 15 settembre al 15 dicembre 2002 con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
 - b) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le Province, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della l.r. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.
- 1.5. Zona delle Alpi:
l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 su conformi disposizioni emanate dalle Province ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994, come integrato dall'articolo 10 della l.r. 28/2001.
- 1.6. Orario di caccia:
la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2002:
- dal 15 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
 - dal 1^o ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
 - dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
 - dal 1^o novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
 - dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
 - dal 1^o dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- per l'anno 2003:
- dal 1^o gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
 - dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.
- 1.7. Caccia con l'arco e con il falco:
la caccia con il falco è consentita esclusiva-

mente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

1.8. Allenamento cani:

a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto all'8 settembre 2002, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

b) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto a).

1.9. Carniere massimo:

Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

– fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

– fagiano di monte: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di :

– colombaccio: 10 capi;

– beccaccia: 3 capi;

– beccaccino: 2 capi;

– germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

– alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, morretta, folaga: complessivamente 2 capi;

– cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: 20 capi per specie;

2. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel

corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

– fagiano: 20 capi;

– lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.

3. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del presente Calendario venatorio ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

Articolo 2

(Limitazioni all'attività venatoria)

1. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie o altre calamità.

Articolo 3

(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino a lettura ottica per l'annata venatoria 2002/2003 predisposto dalla Regione Liguria, ai fini della elaborazione statistica deve essere riconsegnato al momento del ritiro di quello della nuova stagione di caccia; coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino della passata stagione 2001/2002 entro e non oltre il 15 ottobre 2002, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all'autorità di Pubblica Sicurezza, alle Province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le Associazioni venatorie riconosciute.

2. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall'articolo 38, della l.r. 29/1994 e successive modifiche.

3. Le giornate aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1.1., lettera b) del presente calendario, devono essere identificate all'inizio della giornata, con l'apposizione di un pallino, ben

visibile, all'interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento).

4. I cacciatori provenienti da altre regioni autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. o C.A. liguri a cui è stato rilasciato il tesserino venatorio della Liguria, devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti.
5. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano in analogia le sanzioni previste dall'articolo 30 della l. 157/1992.

Articolo 5

(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48 comma 1 della l.r. 29/1994.

Allegato B (Articolo 14)**ELENCO DELLE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA
E MODALITA' DEL LORO PRELIEVO (ART 2 L.R. 34/2001)**

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	MODI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	AUTORITÀ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 9 PUNTO 2 DELLA DIRETTIVA CEE 409/79 SONO REALIZZATE
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		1) DA APPOSTAMENTO FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	I.N.F.S. ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA
STORNO	15	150	5 OTTOBRE 31 GENNAIO	1-2	SI	SI	SI
FRINGUELLO	10	100	5 OTTOBRE 30 NOVEMBRE	1-2	SI	SI	SI

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
13 AGOSTO 2002 N. 31**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 luglio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 252, su proposta dei Consiglieri F. Bruzzone, S. Castellaneta, G. Barci, P. Gilardino, M. Iacobucci, F. Broglia e R. Magnani;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 4 luglio 2002;*
- c) *la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 5 agosto 2002;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2002 (Relatori Consiglieri F. Bruzzone, F. Broglia, R. Benvenuto e R. M. D'Acqui).*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 29 agosto 2002.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Bruzzone)

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di emanare norme per lo svolgimento della prossima Stagione Venatoria predisponendo il Calendario Venatorio regionale ed apportando alcune modifiche alla legge regionale 1.07.1994 n. 29 e 5.10.2001 n. 34.

In particolare vengono dettate norme puntuali e di dettaglio tese a prevedere un prelievo programmato e controllato della fauna selvatica individuando limiti di carniere, le giornate e l'arco temporale complessivo nell'ambito del quale è possibile esercitare la caccia. Al tempo stesso vengono emanate norme relative alla regolamentazione della mobilità venatoria sul territorio regionale con le annesse procedure per l'ammissione agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini.

Si fa presente che per quanto sopra è stato chiesto il

parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica previsto dall' art. 18 comma 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Vengono altresì migliorate le disposizioni in materia di prelievo in forma selettiva del cinghiale e degli altri ungulati.

Viene disposto che il prelievo di beccaccia e beccaccino venga effettuato dal sorgere del sole al tramonto con l'ausilio del cane.

In conclusione è prevista l'abrogazione delle norme regionali preesistenti contrastanti con la presente legge.

Nell'ambito dell'iter legislativo della presente Proposta la competente Commissione consiliare ha provveduto all'audizione di tutti i soggetti interessati organizzati, delle Amministrazioni provinciali e nonché della Comunità Montane.

L'ampia condivisione sulla Proposta di Legge avuta in Commissione consiliare e l'imminenza dell'inizio della prossima Stagione Venatoria portano lo scrivente a chiederne la veloce approvazione da parte del Consiglio regionale e la connessa dichiarazione di urgenza.

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Broglia)

la Proposta di legge, all'attenzione dell'Assemblea regionale, rappresenta un ulteriore importante passo verso una revisione normativa in tema di esercizio dell'attività venatori in Liguria. L'articolato, soprattutto nella parte dedicata alle modifiche alla l.r. 29/1994 e alla l.r. 34/2001, costituisce un momento di giusto equilibrio fra tutela dell'ambiente e garanzia per lo svolgimento delle attività venatorie nel rispetto delle tradizioni.

Relazione di minoranza (Consigliere R. Benvenuto)

Il 28 maggio u.s. la Giunta Regionale ha varato il Calendario Venatorio Regionale per la stagione di caccia 2002, eludendo ancora una volta le indicazioni formulate dall'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica, e perseverando nella politica di "deregulation" della disciplina di gestione della fauna selvatica che ha già portato dall'anno scorso all'aumento del numero delle specie cacciabili, alla dilatazione dei carniere massimi, alla caccia sulla neve e alla posticipazione della riconsegna dei tesserini per l'elaborazione dei dati statistici sulla pressione venatoria.

Inoltre, contrariamente alle assicurazioni fornite dall'Assessore all'Agricoltura nell'ultima riunione della Commissione Faunistico Venatoria Reg. del 12 marzo scorso, si apprende che anche quest'anno, come avvenuto nel passato recente e lontano, l'occasione di trasformare in legge regionale il Decreto del Presidente della Giunta recante il "Calendario venatorio" si appresta a divenire pretesto per ulteriori violazioni della legge statale 157/92, che non potranno che arrecare ulteriore danno al nostro patrimonio faunistico, in ossequio alle richieste senza fine delle frange più estremiste del mondo venatorio.

La PDL 252 presentata da alcuni Capigruppo di mag-

gioranza, con lo stesso meccanismo di coincidenza temporale avvenuto negli anni scorsi, oltre a trasformare in legge regionale un tipico atto amministrativo quale il Calendario Venatorio Regionale (nella consapevolezza della censurabilità in sede giudiziaria amministrativa di alcune parti che riguardano la caccia alle specie migratrici), si propone di modificare la legge regionale n. 29/94 (già oggetto di una decina di precedenti modifiche ed integrazioni) introducendo alcuni articoli che violano palesemente la legge venatoria statale 11.2.1992 n. 157 sulla caccia (materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni nell'ambito di legge cornice nazionale).

Si evidenzia in particolare:

– art. 9: esercizio della caccia da appostamento ai migratori prolungato per mezz'ora dopo il tramonto. L'art. 9 della p.d.l. n. 252, introducendo la possibilità di esercitare la caccia da appostamento ai migratori per mezz'ora dopo il tramonto, risulta in contrasto con l'art. 18, settimo comma, della legge 157/92, che vieta la caccia dopo il tramonto (con corrispondente sanzione statale di 206 E. di cui all'art. 31, 1° c. - lett. g) legge 157/92); la norma statale che vieta la caccia dopo il tramonto è posta a prevenzione del bracconaggio, e tutela la fauna selvatica in condizioni temporali di maggiore vulnerabilità, soprattutto nelle fasi in cui gli animali si spostano dalle aree di alimentazione a quelle di riposo notturno. In inverno tale pratica illegittima favorirebbe un più massiccio abbattimento di uccelli svernanti nelle fasi crepuscolari. Un provvedimento del genere inoltre agevolerebbe anche il bracconaggio alla becaccia (di cui le norme statali e regionali vietano la c.d. "posta", ossia proprio la caccia da appostamento nelle fasi crepuscolari), specie che l'INFS da anni - attraverso i pareri alla Regione Liguria - raccomanda invece di tutelare maggiormente nel periodo invernale vietandone la caccia a gennaio. La caccia prolungata in orario successivo al tramonto costituisce un grave rischio anche per la pubblica incolumità, ragion per cui si ritiene opportuno che la Regione si avvalga della possibilità di prorogare oltre il tramonto la caccia agli ungolati (incautamente anticipata a partire dal 15 settembre, in condizioni di scarsa visibilità in aree boschive), attività che oltretutto comporta il rischio di ferire mortalmente animali non più recuperabili.

– Art. 6: Autorizzazione all'impiego di richiami vivi non inanellati nella caccia da appostamento. L'art. 6 della p.d.l. n. 252, eliminando l'obbligo degli anelli di identificazione e consentendo l'impiego a scopi venatori di richiami vivi privi di anelli e contrassegni, risulta in contrasto con l'obbligo di inanellamento sancito in proposito dall'art. 5, settimo comma, della legge 157/92, e relativa sanzione di cui all'art. 31, 1° c. - lett. h), col risultato di incentivare di fatto il bracconaggio a fini commerciali per la cattura illecita di richiami in impianti non autorizzati ai sensi delle norme vigenti.

L'inanellamento dei richiami vivi, utilizzati nella caccia da appostamento, è previsto sia dalla legge quadro statale, sia da tutte le leggi regionali, oltre che da appositi regolamenti della Regione Liguria e provinciali, ed è l'unica forma di prevenzione dell'uccellazione a scopo commerciale, che tanto danno provoca all'avifauna con l'impiego illecito (si tratta di reato contravvenzionale punito dall'art. 30, lett. e) della legge 157/92) di reti non selettive e la cattura massiccia di esemplari selvatici. L'apposizione del contrassegno (anello inamovibile) da parte degli impianti di cattura autorizzati discrimina gli animali regolarmente allevati o catturati legalmente, da quelli frutto di illecite apprensioni, spesso a scopo di lucro

– Art. 14 ed altri: conversione in legge regionale della Deliberazione di Giunta n. 509 del 28.5.2002, con modifica dell'Allegato della L.R. 34/2001 (inserimento di fatto tra le specie cacciabili a tutti gli effetti del fringuello e dello storno).

L'approvazione della nuova tabella allegata alla L.R. 34/2001 introduce di fatto la possibilità di abbattere a fini venatori sia la specie "fringuello" (100 capi per ciascun cacciatore) sia la specie "storno" (150 capi a testa stagionalmente).

Entrambe le specie sono protette a livello statale. Tale disposizione violerebbe apertamente l'art. 18 della legge 157/92, come modificato dal DPCM 22.11.1993, con cui fringuello e storno sono stati dichiarati non cacciabili (addirittura l'abbattimento di più di 5 fringuelli, o dello storno, costituisce reato contravvenzionale di cui all'art. 30-lett. h della legge 157/92, con evidente invasione della sfera di competenza penale di esclusiva competenza statale). Si ricorda inoltre come, in base all'art. 2 del D.Lgs. 143 del 4.6.1997, il Ministero delle Politiche Agricole ha mantenuto le competenze esclusiva in materia di individuazione dell'elenco delle specie cacciabili.

La Corte Costituzionale, con ben tre sentenze n. 272/96, 168/99 e 135/01 ha censurato (le due ultime sentenze si riferiscono proprio alla Regione Liguria) l'ampliamento delle specie cacciabili, sentenziando che non spetta alle Regioni applicare le deroghe alla normativa comunitaria 79/409 sulle specie selvatiche di avifauna protetta.

La mancata approvazione da parte della Camera di Deputati del ddl governativo 2297/A rende impossibile per le singole Regioni l'esercizio di una facoltà di deroga così ampio rispetto alla tutela di queste specie fissata dalla Legge 157/92 e dalla Direttiva CEE 79/409, che non ammette la caccia a fini ricreativi tra le condizioni di deroga alla protezione delle specie classificate non cacciabili.

Circa il calendario venatorio regionale per la stagione 2002/03, come si nota dalla lettura delle motivazioni del Decreto Pres. Giunta Reg. n. 81/2002, sono state ignorate tutte le indicazioni formulate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota 10.5.2002 prot. 3899/T-A11, con cui si suggerivano, tra l'altro:

- giornate di caccia fisse e non a scelta;
- posticipo della data di inizio addestramento cani ai primi di settembre, per attenuare il disturbo alla fauna in periodo di caccia chiusa;

– limiti di carnieri più ridotti, commisurati all'effettiva consistenza faunistica sul territorio;

– anticipazione della chiusura della stagione di caccia alla beccaccia nel mese di dicembre.

Viceversa un oculato e corretto calendario venatorio avrebbe dovuto prevedere:

– Periodi di caccia

La previsione di tre sole giornate fisse di caccia settimanali, possibilmente uguali in tutte e 4 le Province liguri, in sintonia con l'art. 18, quinto comma, della Legge 157/92, e in relazione ai pareri obbligatori del medesimo tenore forniti da diversi anni dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per non dilatare la pressione venatoria su 5 giornate e non incrementare la mortalità della piccola fauna selvatica per l'eccessiva dispersione che ne consegue.

– Giornate di caccia aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre

La Regione Liguria dovrebbe avvalersi di tale deroga, mantenendo anche per questi mesi il limite di 3 giornate di caccia settimanali, al fine di non incidere eccessivamente sui contingenti migratori, e in assenza di dati atti a suffragare un incremento generalizzato della pressione venatoria in una fase cruciale per le specie migratrici.

– Elenco delle specie cacciabili

Esclusione dall'elenco delle specie cacciabili, per insufficiente consistenza faunistica, del Gallo forcello e del Camoscio; per la prima specie (in decremento su tutto l'arco alpino) ci si trova di fronte ad una popolazione palesemente esigua ed assai vulnerabile in quanto delle presente sul limite dell'areale di distribuzione, mentre nel caso del camoscio va sottolineato che i censimenti prodotti si riferiscono a precedenti stime numeriche di una popolazione che per il 90% viene indicata come localizzata in aree protette, e che pertanto vedrebbe rallentata una diffusione su altre aree idonee, per effetto del prelievo venatorio sulla piccola quota di animali presente in territorio venabile.

Si chiede di mantenere, come avvenuto in precedenti calendari venatori regionali, l'esclusione del Daino e della Pernice rossa dal novero delle specie cacciabili; la più significativa popolazione di daino è infatti presente solo in Provincia di Genova, e prevalentemente all'interno di aree protette, per cui non si può parlare di adeguata consistenza su scala regionale; nel caso della pernice rossa, censimenti effettuati in provincia di Genova, ad esempio, ne confermano un calo generalizzato. L'inserimento del divieto nel testo del calendario ven. reg. (anziché in una semplice delibera provinciale) ne consentirebbe, come già avvenuto in precedenti annate venatorie, una più efficace divulgazione.

In relazione alla Canapiglia, in mancanza addirittura di recenti dati di abbattimenti in Liguria, pare appropriato inserire la specie nell'elenco delle specie escluse da prelievo venatorio.

– Carnieri

– Si evidenzia l'eccessività del carniere giornaliero a carico della beccaccia e del beccaccino, mentre sarebbe stato saggio prevedere un carniere giornaliero di un unico capo per queste specie, con un tetto stagionale di

non più di 5 capi per cacciatore.

– Ripristino del carniere stagionale anche per gli uccelli migratori.

– Tesserino venatorio regionale

– Ritorno al modello di tesserino venatorio dell'annata 2000/01, in connessione all'esigenza di ripristinare l'obbligo dell'annotazione immediata dei capi abbattuti, che consente una più veritiera raccolta dei dati degli abbattimenti.

– In caso di rilascio di tesserino ligure aggiuntivo a cacciatori forestieri, andrebbe previsto l'obbligo di annotare la giornata di caccia anche sul tesserino della Regione di appartenenza, al fine di scoraggiare l'utilizzo di più di tre giornate di caccia settimanali complessive, nei periodi in cui ciò non è ammesso in alcuna Regione.

– Munizioni

Sarebbe saggio inserire il divieto di detenzione di cartucce a pallettoni durante l'esercizio venatorio, nonché vietare la detenzione di munizione a palla unica in situazioni diverse dalle battute autorizzate o dagli interventi di caccia ai cervidi.

– Sanzioni

Raddoppio dell'importo della sanzione di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 29/99, in caso di bracconaggio a camosci, caprioli, cervi e daini, poiché quello attuale non è adeguatamente deterrente, anche per la mancata applicazione congiunta delle previste sospensioni dei tesserini venatori.

Per tutte le ragioni illustrate nel dettaglio qui sopra il voto sarà fortemente negativo.

Relazione di minoranza (Consigliere R.M. D'Acqui)

Obiettivo delle leggi sulla caccia deve essere quello di raggiungere il difficile equilibrio tra sensibilità agricole, venatorie ed ambientaliste permettendo una efficace gestione del territorio ai fini della conservazione degli habitat, della riproduzione di fauna autoctona e della valorizzazione dell'agricoltura di qualità. A questi fini sono stati presentati alla proposta di legge diversi emendamenti dei quali molti recepiti, in particolare quelli relativi all'abrogazione di proposte di deregolamentazione in materia di richiami vivi o quelli relativi alla democratizzazione e trasparenza negli ATC.

Permangono tuttavia alcune forti perplessità su talune scelte che questa Regione si accinge a fare in un quadro di riferimento normativo ancora non esattamente definito.

Certamente con la modifica del titolo V della Costituzione si è attuato un trasferimento di competenze statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, questo non può che essere un fatto positivo volto a rafforzare il governo unitario del territorio; ma proprio per questa ragione vanno respinti i tentativi di forzare surrettiziamente la legge 157/92. In particolare in un momento nel quale è in atto alla Camera la discussione sul progetto di legge n. 2297 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, e mentre da più parti si sottolinea la necessità che il governo nazionale ed il ministero competente propongano l'in-

serimento dello storno e del fringuello nelle specie cacciabili appare una forzatura quella di aggiungere nell' allegato 1 della PDL allo storno il fringuello.

Appare poi poco corretto portare alla discussione del Consiglio un calendario venatorio non modificabile in quanto già pubblicizzato; se infatti l'intervento legislativo consente maggiore certezza applicativa il dibattito deve avvenire in commissione in tempo utile, certamente prima di agosto in modo da consentire una vera discussione.

In ragione di questo fatto e della sempre più evidente necessità di andare ad una organica e più complessiva modifica della L.R. 29/94 la Commissione si è impegnata, alla riapertura dei lavori, ad affrontare questo compito con il contributo di tutti i soggetti interessati. Questo impegno e i molti emendamenti recepiti hanno fatto sì, che nonostante le forti perplessità su parti non secondarie del progetto di legge, fosse espresso in Commissione un voto di astensione. Peraltro tale astensione fa riferimento ad un rinvio della posizione finale sulla base dell'andamento del dibattito e delle posizioni che emergeranno in Consiglio Regionale anche in relazione agli ordini del giorno che saranno presentati, nella convinzione che una corretta gestione del territorio deve richiamare tutti ad una convinta azione per promuovere e affermare i principi di un utilizzo razionale delle risorse vegetali ed animali.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 1° luglio 1994 n. 29, pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16 P.I., è stata più volte modificata e, in ultimo, dalla legge regionale 3 settembre 2001 n. 28, pubblicata nel B.U. 5 settembre 2001 n. 9 P.I.

Nota all'articolo 4

- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992 n. 46 S.O.

Nota all'articolo 8

- Il Regolamento CE 30 agosto 2001 n. 1808/2001 è pubblicato nella G.U. L 19 settembre 2001 n. 250.

Nota all'articolo 13

- La legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 è pubblicata nel B.U. 10 ottobre 2001 n. 10 P.I.

Note all'articolo 15

- La legge regionale 3 settembre 2001 n. 28 è pub-

blicata nel B.U. 5 settembre 2001 n. 9 P.I.

- Il d.P.G.R. 11 giugno 2002 n. 81 è pubblicato nel B.U. 3 luglio 2002 n. 27 P.II.

Struttura di riferimento: Ufficio Allevamento Caccia e Pesca.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 32

Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Le Comunità Montane che non avessero predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio economico 2002-2005 ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane) possono presentare, in attesa del riordino della disciplina delle Comunità Montane, piani annuali di sviluppo socio-economico, con funzione anche di programma annuale operativo, per l'anno 2002 e per l'anno 2003. Il Consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla Provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA
LEGGE REGIONALE
13 AGOSTO 2002 N. 32**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente S. Biassotti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 maggio 2002 n. 70;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 maggio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 245;
- c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari I e III in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale il 15 maggio 2002;
- d) le Commissioni consiliari I e III hanno espresso parere favorevole, all'unanimità, il 24 luglio 2002;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2002;
- f) la legge entra in vigore il 12 settembre 2002.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 19 aprile 1996 n. 20, pubblicata nel B.U. 8 maggio 1996 n. 10 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1, pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000 n. 1 P.I. S.O.

3. Struttura di riferimento: Settore Politiche di sviluppo dell'Agricoltura e dell'Economia Montana.

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002
n. 33**

Interventi da realizzarsi nell'ambito

dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Oggetto e riferimenti normativi)

1. La Regione Liguria favorisce lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali. Per raggiungere questo obiettivo individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali, come definiti dall'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.
2. La presente legge disciplina gli interventi da attuarsi nell'ambito dei contesti produttivi individuati dalla Regione come sistemi produttivi locali o distretti industriali.

Articolo 2

(Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio - economici:

per i sistemi produttivi locali:

- a) elevata concentrazione di imprese;
 - b) diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato;
 - c) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
- per i distretti industriali:

- a) elevata concentrazione di imprese di produzione;
- b) percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;
- c) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
- d) specializzazione produttiva nel settore.

Il Consiglio regionale delibera, entro i successivi sessanta giorni, sulla proposta presentata dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, ogni due anni, provvede alla verifica e all'eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.
3. I distretti industriali possono interessare anche aree confinanti di altre Regioni, previa intesa con queste ultime.

Articolo 3

(Funzioni dei distretti industriali)

1. La Regione, tramite i distretti industriali, persegue, attraverso il confronto con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, l'utilizzo più efficace degli strumenti di politica industriale, anche attraverso la ricerca e l'attivazione di nuove linee di interventi, nonché coordinando le diverse forme di sostegno.
2. In particolare, i distretti industriali:
 - a) favoriscono la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
 - b) promuovono la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attività produttive e/o a servizio delle stesse;
 - c) promuovono l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale;
 - d) promuovono la ricerca, lo sviluppo e il tra-

sferimento di nuove tecnologie;

- e) promuovono la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;
- f) promuovono la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
- g) promuovono la ricerca e l'acquisizione di finanziamenti pubblici;
- h) promuovono e sostengono i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia.

Articolo 4

(Agevolazioni)

1. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 7, la Regione concede agevolazioni nell'ambito dei benefici finanziari previsti dai fondi comunitari e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, previo espletamento degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
2. I singoli interventi, di carattere strutturale, infrastrutturale e di servizio riguardanti i soggetti operanti nei distretti industriali, sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dal Programma annuale di cui all'articolo 6.
3. Il soggetto beneficiario dovrà garantire la copertura per la restante quota dell'intervento realizzato.

Articolo 5

(Beneficiari)

1. I soggetti beneficiari devono avere unità produttiva nell'ambito dei distretti industriali.
2. Il contributo è concesso ai seguenti soggetti:
 - a) consorzi o società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, con prevalenza numerica di imprese di produzione e di servizi alla produzione, industriali e arti-

giane, di piccole e medie dimensioni. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a E. 10.000,00. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale;

- b) società consortili miste costituite tra soggetti privati ed Enti pubblici anche territoriali, enti privati di ricerca, con prevalenza numerica di piccole e medie imprese, così come indicate alla lettera a). Le società consortili miste devono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a E. 10.000,00.
3. Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come tali ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1997 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) e del decreto ministeriale 27 ottobre 1997 (fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992).

Articolo 6

(Programma annuale)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:
 - a) il Programma generale annuale di riferimento, con indicazione degli obiettivi e delle priorità, sentita la Commissione consiliare competente;
 - b) le modalità di presentazione, da parte del Comitato di distretto, del Programma annuale degli interventi da realizzarsi nel distretto, nonché le modalità di valutazione e approvazione dello stesso;
 - c) le modalità di concessione delle agevolazioni;
 - d) le spese ammissibili;

e) le modalità di rendicontazione.

Articolo 7

(Finalità dei progetti)

1. I progetti per i quali si richiede il contributo devono perseguire una o più delle seguenti finalità:
 - a) favorire lo sviluppo dei distretti industriali attraverso la promozione e la commercializzazione del prodotto sui mercati nazionali e esteri;
 - b) promuovere la crescita occupazionale;
 - c) realizzare innovazioni tecnologiche, acquisire e trasferire tecnologie;
 - d) sostenere interventi innovativi in campo ambientale e in campo energetico;
 - e) realizzare reti telematiche, strutture logistiche e banche dati comuni;
 - f) realizzare strutture e impianti funzionali all'attività distrettuale;
 - g) realizzare progetti formativi;
 - h) svolgere attività di animazione economica e promozione territoriale;
 - i) realizzare servizi comuni, anche nel campo della sicurezza del lavoro, per le imprese operanti nel distretto.

Articolo 8

(Comitato di distretto)

1. Nell'ambito di ciascun distretto industriale è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato di distretto.
2. Il Comitato è costituito da:
 - a) un rappresentante dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto industriale;
 - b) un rappresentante della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale è ricompreso il distretto industriale;

- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nell'area;
 - d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti nell'area;
 - e) un rappresentante dell'Autorità Portuale nel cui ambito territoriale sia eventualmente ricompreso il distretto industriale.
3. Il Comitato dura in carica quattro anni ed elegge tra i propri componenti il Presidente con mandato biennale rinnovabile.
 4. Il Comitato fissa la propria sede nell'ambito del distretto industriale.
 5. Il Comitato disciplina le attività per il proprio funzionamento.

Articolo 9

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato rappresenta la sede di confronto tra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area del distretto industriale sui temi di politica industriale locale.
2. In particolare, il Comitato:
 - a) favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
 - b) predispose il Programma annuale di interventi da sottoporre all'esame della Giunta regionale in relazione alle iniziative ed ai progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5 e sulla base delle priorità di intervento riscontrate nell'ambito dei distretti;
 - c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
 - d) promuove la realizzazione di progetti comuni tra le imprese dei distretti;
 - e) individua la necessità di progetti infrastrutturali e se ne fa promotore presso gli enti competenti.

Articolo 10

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 11 novembre 1997 n. 45 (disciplina degli investimenti da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria);
 - b) comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal d.lgs 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:
 - a) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:
 - prelevamento di quota pari a E. 2.450.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - aumento di E. 2.450.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese";
 - b) le risorse previste nei piani finanziari dei programmi comunitari vigenti.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
13 AGOSTO 2002 N. 33**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 agosto 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 146, su proposta dei Consiglieri U. Benvenuti, P. Perfigli, F. Vassallo, N. Alonzo, L. Cola, V. Cavallo, G. Ronzitti, R. M. D'Acqui e M. Veschi;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 8 agosto 2001;*
- c) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 novembre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 181, su proposta dei Consiglieri G. Gadolla, E. Minasso, N. Abbundo, F. Bruzzone, R. Magnani, P. Gilar-dino e L. Morgillo;*
- d) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 25 del Regolamento stesso in data 22 novembre 2001;*
- e) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore G. Gatti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 dicembre 2001 n. 56;*
- f) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 dicembre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 191;*
- g) *è stato assegnato alla III Commissione consi-*

liare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 25 del Regolamento stesso in data 11 dicembre 2001;

- h) *la III Commissione consiliare ha elaborato un testo unificato dei tre progetti di legge sul quale ha espresso parere favorevole il 29 luglio 2002;*
- i) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 5 agosto 2002;*
- l) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 agosto 2002 (relatori Consiglieri G. Gadolla e U Benvenuti);*
- m) *la legge regionale entra in vigore il 12 settembre 2002.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Gadolla)

Il testo sottoposto oggi alla valutazione del Consiglio regionale è frutto di un lavoro lungo e approfondito della Commissione Ristretta allo scopo istituita dalla III Commissione: partendo da tre progetti di legge - due di iniziativa consiliare e uno di iniziativa della Giunta - è stato predisposto un testo unificato recante "Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali" valutato poi, positivamente in Plenaria, salvo l'inserimento di alcune modifiche.

Entrando nel merito, l'articolo 1 indica l'obiettivo della legge che è quello di favorire lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali attraverso l'individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali come definiti dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, individui i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali - che possono interessare anche aree confinanti con altre Regioni, previa intesa di queste ultime - sulla base della contemporanea presenza di una serie di indicatori socio - economici quali - per i sistemi produttivi locali - l'elevata concentrazione di imprese, la diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato, la prevalenza di imprese di piccola e media dimensione e - per i distretti industriali - l'elevata concentrazione di imprese di produzione, la percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale, la prevalenza di piccola e media dimensione, la specializzazione produttiva nel settore. Alla Giunta viene attribuito, altresì, il compito di verificare ed eventualmente aggiornare la situazione ogni

due anni.

L'articolo 3 elenca le funzioni dei distretti industriali attraverso i quali la Regione, sulla base del confronto con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, persegue l'utilizzo degli strumenti di politica industriale, anche attraverso la ricerca e l'attivazione di nuove linee di interventi, nonché coordinando le diverse forme di sostegno.

L'articolo 4 indica le agevolazioni destinate ai progetti nel settore che prevedono l'utilizzo di fondi comunitari, statali e regionali.

L'articolo 5 elenca i soggetti beneficiari i quali devono avere unità produttiva nell'ambito dei distretti industriali e rispondere ad una serie di condizioni sotto il profilo della costituzione e del capitale sociale; si tratta di consorzi o società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, con prevalenza numerica tra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra imprese piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi, di società consortili miste costituite tra soggetti privati ed Enti pubblici anche territoriali, Enti privati di ricerca, con prevalenza numerica di piccole e medie imprese.

L'articolo 6 prevede che la Giunta determini, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Programma generale annuale di riferimento, con indicazione degli obiettivi e delle priorità, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di presentazione, da parte del Comitato di distretto, del Programma annuale degli interventi da realizzarsi nel distretto, nonché le modalità di valutazione e approvazione dello stesso, le modalità di concessione delle agevolazioni, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

L'articolo 7 specifica che i progetti devono perseguire una o più delle seguenti finalità: a) favorire lo sviluppo dei distretti industriali attraverso la promozione e la commercializzazione del prodotto sui mercati nazionali e esteri; b) promuovere la crescita occupazionale; c) realizzare innovazioni tecnologiche, acquisire e trasferire tecnologie; d) sostenere interventi innovativi in campo ambientale e in campo energetico; e) realizzare reti telematiche, strutture logistiche e banche dati comuni; f) realizzare strutture e impianti funzionali all'attività distrettuale; g) realizzare progetti formativi; h) svolgere attività di animazione economica e promozione territoriale; i) realizzare servizi comuni, anche nel campo della sicurezza del lavoro, per le imprese operanti nel distretto.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, nell'ambito di ciascun distretto, del Comitato di distretto costituito sia da rappresentanti dei Comuni e delle Camere di Commercio, sia da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e, nel caso il distretto industriale ricada in area portuale, della competente Autorità portuale.

L'articolo 9 specifica le funzioni del Comitato di distretto che rappresenta la sede di confronto tra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area del distretto industriale in tema di politica industriale locale. In particolare, il Comitato favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale

e comunitaria, predisporre il Programma annuale di interventi da sottoporre all'esame della Giunta regionale in relazione alle iniziative ed ai progetti presentati e, sulla base delle priorità di intervento riscontrate nell'ambito dei distretti, esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale, promuove la realizzazione di progetti comuni tra le imprese dei distretti, individua la necessità di progetti infrastrutturali e se ne fa promotore presso gli enti competenti.

L'articolo 10 sancisce l'abrogazione di alcune norme regionali in materia di investimenti nei distretti industriali e di attribuzione agli Enti locali di compiti e di funzioni amministrative nel settore.

L'articolo 11 fissa in 2.450.000 euro lo stanziamento per l'anno 2002.

Al termine di questa relazione, si sottolinea l'importanza del provvedimento che rappresenta un importante tassello nella strategia intesa a favorire lo sviluppo economico della Liguria puntando sulle vocazione e le specializzazioni a livello locale.

Si auspica, quindi, che il provvedimento, già approvato a maggioranza dalla III Commissione e che ha acquisito il parere favorevole della I Commissione sotto il profilo della compatibilità finanziaria, possa essere valutato positivamente dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere U. Benvenuti)

Ormai da tempo i distretti industriali sono riconosciuti come strumenti significativi per lo sviluppo di tessuti produttivi specializzati, in particolar modo nel settore industriale.

La legge 317/91 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" aveva definito il profilo del distretto industriale, mentre con un successivo Decreto Ministeriale (D.M. 21 aprile 1993) erano stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree su cui dovevano insistere i distretti.

Tuttavia, in fase di applicazione, era emersa la necessità di rendere più flessibile lo strumento del distretto industriale, attraverso una revisione della normativa, che superasse definizioni o "paletti" troppo rigidi, tali da impedire un pieno affermarsi dell'esperienza e della cultura del distretto.

Quest'esigenza è stata recepita con una modifica alla legge 317/99, apportata dalla legge 140/99, che ha ridisegnato il profilo del distretto ed ha introdotto il "sistema produttivo locale", per accrescere la possibilità di rafforzare reti di imprese e quindi il tessuto produttivo esistente a livello locale.

Le modifiche introdotte superavano il già citato Decreto Ministeriale, aprendo nuove possibilità per la costituzione dei distretti. A questo proposito va ricordato che le Regioni, cui compete l'individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, hanno convenuto di considerare il contenuto del Decreto Ministeriale del 21 aprile 1993 come punto di riferimento non più vincolante, ma come quadro di riferimento comune entro

il quale normare i distretti e i sistemi locali.

Alcune Regioni hanno già approvato dei provvedimenti per recepire le novità introdotte dalle modifiche alla Legge 317/. Questo purtroppo non è accaduto in Liguria. A tal fine, fin dall'inizio dei lavori di questo consiglio abbiamo sollecitato con interpellanze ripetute la Giunta a procedere. Sentivamo una forte pressione da parte del sistema delle imprese. A Genova Comune, Provincia, Associazione Industriali, Organizzazioni Sindacali e Autorità portuale raggiungevano un accordo per la costituzione di un distretto delle Costruzioni e Riparazioni Navali; si costituiva l'associazione DIXET che raccoglie oltre 100 aziende per il distretto dell'elettronica; altre proposte sono venute per la nautica da diporto ecc.

Abbiamo quindi all'inizio di Agosto del 2001 presentato una proposta di legge del gruppo DS. Ad esso sono seguiti, finalmente, a novembre una proposta di legge dei gruppi di maggioranza e a dicembre 2001, ad oltre diciotto mesi dalla sua costituzione, anche la Giunta ha presentato un proprio disegno di legge.

Il testo licenziato dalla Commissione ristretta è frutto di un lavoro di cucitura delle diverse proposte. Ma su molti punti significativi si registra un dissenso, quindi ci pare una proposta sbagliata e intrisa di dirigismo! C'è qualche punto positivo: in particolare ci preme sottolineare che alla Giunta sono stati assegnati tempi certi, anche se ancora lunghi (art.2) per l'individuazione dei distretti; tra le finalità dei progetti è stato inserito anche la realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro (Art. 7); il primo comma dell'art. 1 è frutto della proposta DS. Il Comitato di distretto viene semplificato.

Complessivamente però esistono dei punti della legge che non ci soddisfano, e per cui abbiamo presentato emendamenti.

Il testo stabilisce che sia la Giunta ad individuare i Distretti e i sistemi produttivi locali. Sarebbe stato meglio che la Giunta individuasse i parametri e consentisse più ampie scelte alle imprese e alle loro associazioni per la individuazione del distretto vero e proprio. Scelta la prima strada, sarebbe comunque opportuno prevedere la possibilità che anche le imprese potessero proporre la costituzione dei distretti, sarebbe inoltre giusto che la individuazione dei distretti, su proposta della Giunta, fosse compiuta dal Consiglio regionale in tempi certi, definiti e stretti (nel nostro emendamento si prevedono 90 giorni).

Visto poi che è la Giunta a definire l'individuazione dei distretti, sarebbe stato meglio inserire in legge una più attenta definizione dei parametri e degli indicatori socioeconomici. Si è voluto invece garantire maggiore indeterminatezza: ma così la legge risulta flessibile solo per la giunta; molto indefinita e al di fuori di un quadro di certezze per gli imprenditori. La Giunta ha troppa discrezionalità, non nei riguardi del Consiglio, ma nei riguardi del sistema produttivo.

Tra l'altro, la legge risulta in contrasto con l'art. 17 dello Statuto della Regione dove sono chiare le competenze attribuite al Consiglio in materia di programmazione. Riteniamo poi che sia giusto permettere la partecipazione al distretto di imprese che non siano comprese

nel territorio definito (purché siano aziende con sede produttive nella Regione Liguria).

Nell'era dell'informatica e della comunicazione la contiguità territoriale non è la condizione fondamentale e indispensabile per agire in rete come richiede una dimensione distrettuale. Ma il testo licenziato risulta invece molto rigido: quindi la Fincantieri di Sestri Ponente non potrà partecipare al distretto della cantieristica, e la Siemens (Orsi automazione) non farà parte del distretto dell'elettronica.

Per questi motivi il giudizio sul testo, risulta complessivamente negativo.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- *la legge 5 ottobre 1991 n. 317 è pubblicata nella G.U. 9 ottobre 1991 n. 237 S.O.*

Note all'articolo 5

- *Il D.M. 18 settembre 1997 è pubblicato nella G.U. 1° ottobre 1997 n. 229.*
- *Il D.M. 27 ottobre 1997 è pubblicato nella G.U. 14 novembre 1997 n. 266.*

Note all'articolo 10

- *La legge regionale 11 novembre 1997 n. 45 è pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1997 n. 20 P.I.*
- *La legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, pubblicata nel B.U. 14 aprile 1999 n. 6 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 27, pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001 n. 8 P.I.*

4. Struttura di riferimento: Dipartimento Sviluppo Economico.

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 8 luglio 2002 n. 351.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Cesare Ruperto

Presidente

parti nel processo, in quanto, a lite iniziata, la Regione sottrae sè stessa “alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale essa ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio”;

che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende sanitarie locali dei quei debiti pregressi che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività.

Considerato che la questione di legittimazione costituzionale ha ad oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che prevedono la cassazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dal giudice a quo in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, anteriormente alla pronuncia di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, nonostante la nuova disciplina sia entrata in vigore in data a quella di deposito dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo non ha motivato se il mutamento di uno dei parametri costituzionali indicati incida sui termini della questione sollevata;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanza n. 523 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara la manifesta inammissibile della que-

stione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituente ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

PRESIDENTE

Cesare Ruperto

REDATTORE

Piero Alberto Capotosti

CANCELLIERE

Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2002.

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 8 luglio 2002 n. 352.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Cesare Ruperto	Presidente
– Riccardo Chieppa	Giudice
– Gustavo Zagrebelsky	Giudice
– Valerio Onida	Giudice
– Carlo Mezzanotte	Giudice
– Fernanda Contri	Giudice
– Guido Noppi Modona	Giudice
– Piero Alberto Capotosti	Giudice
– Annibale Marini	Giudice

che prevedono la cassazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dal giudice *a quo* in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché riesamini i termini della questione alla luce dell'intervento mutamento del quadro normativo (cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 72, n. 76, 117 e 164 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

PRESIDENTE

Cesare Ruperto

REDATTORE

Piero Alberto Capotosti

CANCELLIERE

Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2002.